



CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

PRESIDENZA

Prot. n. *Ah36*

Il Presidente della Corte d'Appello, d'intesa con il Procuratore Generale, sentito il Dirigente Amministrativo;

- vista la delibera C.S.M. P 5102 adottata in data 26.3.2020 (*"Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte"* (in data 05.03.2020 e 11.03.2020);

- visto il D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020 recante *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"* ed il DPCM 9 marzo 2020;

- visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante *"Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 2019;*

- letti i D.P.C.M. in data 1.3.2020, 4.3.2020, 8.3.2020, 9.3.2020 e 10.4.2020, nonché le Circolari del *Ministero della Giustizia* in materia di emergenza sanitaria Covid-19;

visto il D.L. n.23 in data 8 aprile 2020, che, all'art.36, ha prorogato all'11 maggio 2020 il termine di sospensione generalizzata dei procedimenti civili e penali già fissato al 15 aprile dal D.L. n.18/2020;

premesso che:

- con provvedimento in data 20 marzo 2020, in adesione a quanto stabilito dall'art.83 del D.L. n.18/2020, sono state date disposizioni organizzative per la trattazione, sino al 15 aprile 2020, dei procedimenti esclusi dalla generalizzata sospensione ex lege, prorogate sino all'11 maggio 2020, e che occorre adesso procedere all'adozione delle specifiche misure organizzative (*"Linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze"*; art.83 comma 7 lett.d) DL 18/2020 convertito con modificazioni in legge 24.4.2020) relative alla trattazione degli affari giudiziari per il periodo **dal 12 maggio al 30 giugno 2020**, nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute;

- in data 22 aprile 2020 si è proceduto, in collegamento da remoto, in presenza del Procuratore Generale, alla prescritta interlocuzione con il Presidente della Giunta della Regione Abruzzo, l’Autorità Sanitaria Regionale, in persona del dott. Alberto Albani, responsabile dell’Unità di crisi per l’emergenza Covid-19, l’Assessore regionale alla Salute, il responsabile della Protezione Civile regionale, i quali hanno riferito che la situazione sanitaria del Distretto è in miglioramento, essendo diminuito il numero dei nuovi contagi, aumentato il numero dei guariti e diminuiti i ricoveri nei reparti di terapia intensiva degli Ospedali della Regione, che sono attualmente in grado di fronteggiare le emergenze, evidenziando che occorre comunque continuare ad osservare scrupolosamente tutte le indicazioni igienico-sanitarie, per evitare che, cessata la c.d. fase uno, possano nuovamente presentarsi focolai diffusi di infezione;
- i Prefetti del distretto, interpellati in data 31 marzo 2020, hanno riferito che, con l’eccezione delle c.d. zone rosse, istituite in alcuni comuni delle provincie di Pescara, Chieti e Teramo, i cui focolai appaiono allo stato circoscritti, non si segnalano situazioni di particolare criticità, nemmeno sotto il profilo del rispetto delle disposizioni impartite per fronteggiare l’emergenza sanitaria, pur evidenziando la costante necessità di garantire ovunque le misure di distanziamento sociale e l’uso dei dispositivi di protezione individuale;
- sono confermate tutte le misure organizzative già in vigore nel Palazzo di Giustizia per ottemperare alle disposizioni in materia di contrasto dell’emergenza epidemiologica, misure che saranno comunque via via aggiornate, in materia di limitazione dell’accesso del pubblico, riduzione degli orari, regolamentazione degli accessi ai servizi (esclusivamente su prenotazione telematica);
- il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di L’Aquila, al quale è stata preventivamente inviata la bozza finale del presente provvedimento, ha espresso il proprio consenso, in ciò rappresentando anche i deliberati degli altri COA del distretto, dallo stesso interpellati;
- i Presidenti di Sezione hanno tenuto riunioni da remoto con tutti i Consiglieri, in data 24 marzo per la Sezione Civile, in data 30 marzo 2020 per la Sezione Penale, in data 24 marzo per la Sezione Lavoro ;

sentiti i Magistrati di Riferimento per l’Informatica della Corte, sia per il settore civile che per quello penale;

DISPONE

A) quanto alla Sezione Civile

che, a far tempo dal 12 maggio e sino al 30 giugno 2020, saranno trattati i giudizi già fissati di competenza della Sezione per i Minorenni, i procedimenti di volontaria giurisdizione ed i seguenti procedimenti contenziosi civili:

- cause rinviate ai sensi degli artt. 181, 309 e 348 c.p.c.;
- i procedimenti che hanno ad oggetto l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza, proposte ai sensi del secondo comma degli artt. 351 o 373 c.p.c.;
- i giudizi che nel programma di gestione sono indicati a trattazione prioritaria (cause di "vecchio rito", reclami contro le sentenze di fallimento, cause di separazione o di divorzio, processi di rinvio dalla Cassazione, cause di revocazione, o di cui sia parte una procedura fallimentare o concordataria, processi in relazione ai quali sia stata accolta l'istanza di anticipazione dell'udienza);
- le cause fissate per la precisazione delle conclusioni.

Le altre cause saranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020 con provvedimenti telematici, le prime udienze ai sensi dell'ultimo comma dell'art.168 bis c.p.c..

Fino alla data dell'udienza di rinvio, eventuali richieste di discussione urgente dell'istanza di sospensione della sentenza potranno essere formulate con ricorso ai sensi del secondo comma degli artt. 351 e 373 c.p.c..

Le udienze si terranno con le modalità indicate dal comma 7, lett. h), dell'art. 83 d.l. 18\2020 (c.d. processo cartolare o a trattazione scritta);

si precisa che:

- 1) la Cancelleria provvederà, almeno **sette giorni prima della data fissata per l'udienza**, a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite nei procedimenti che saranno trattati, mentre per quelli rinviati verrà comunicata la sola data del rinvio; in relazione ai primi provvederà inoltre ad inserire nel registro informatico **l'annotazione "trattazione scritta"**;
- 2) il collegio sarà composto dal relatore e dai due giudici togati con maggiore anzianità per i quali non sussistano cause di incompatibilità; in caso di incompatibilità, del collegio farà parte uno dei giudici ausiliari; presiederà il più anziano dei giudici togati;

- 3) ciascuna parte, con modalità telematica ed **entro le ore 11 del giorno dell'udienza**, potrà costituirsi o, se già costituita, depositare succinte "**note di trattazione scritta**", contenenti esclusivamente istanze, eccezioni e conclusioni, eventualmente integrate da brevi argomentazioni esplicative, ove assolutamente necessarie a motivare istanze o conclusioni non meramente riproduttive di quelle già formulate nei precedenti atti processuali di parte; al fine di implementare il fascicolo informatico, i difensori sono invitati, se ne hanno la possibilità, ad allegare a tali note le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti che hanno già depositato in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT; potranno inoltre allegare nuovi documenti, di cui sia stata impossibile la produzione tempestiva;
- 4) **il mancato deposito delle "note" verrà equiparato, ai fini dell'art. 309 c.p.c., alla mancata partecipazione all'udienza;**
- 5) la Cancelleria provvederà, nello stesso giorno previsto per l'udienza e, comunque, nel minor tempo possibile, ad accettare i depositi telematici relativi alle cause sopra indicate;
- 6) **entro le ore 11 del giorno successivo**, ciascun difensore che abbia depositato le "note" potrà replicare, succintamente, e sempre con modalità telematica, alle istanze ed alle ragioni esposte dalle controparti;
- 7) la camera di consiglio si terrà a mezzo di collegamento da remoto dei componenti del Collegio con l'ausilio del *software* applicativo *Teams* di *Microsoft* (individuato dalla DGSIA); il consigliere relatore riferirà il contenuto delle note depositate telematicamente al Collegio, il quale delibererà in camera di consiglio, con ordinanza che sarà depositata e comunicata ai difensori con modalità telematica, con la quale – nel caso in cui la causa venga trattenuta in decisione – verranno concessi i termini per il deposito degli scritti conclusionali, termini che decorreranno dalla data di comunicazione dell'ordinanza stessa.

B) Quanto alla Sezione Lavoro

che, a far tempo dal 12 maggio e sino al 30 giugno 2020, tutti i procedimenti già fissati saranno trattati secondo le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lettera h) del D.L.18/2020 (c.d. processo cartolare), salvo che le parti richiedano motivatamente la trattazione orale.

Si precisa che:

- 1) la Cancelleria provvederà, almeno **dieci giorni prima della data fissata per l'udienza**, a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite; provvederà inoltre ad inserire nel registro informatico l'**annotazione "trattazione scritta"**;

- 2) ciascuna parte potrà depositare, con modalità telematica, **entro le ore 12,00 del quinto giorno antecedente quello fissato per l'udienza, succinte "note di trattazione scritta"**, contenenti esclusivamente istanze, eccezioni e conclusioni, eventualmente integrate da brevi argomentazioni esplicative, ove assolutamente necessarie a motivare istanze o conclusioni non meramente riproduttive di quelle già formulate nei precedenti atti processuali di parte; al fine di implementare il fascicolo informatico, i difensori sono invitati, se ne hanno la possibilità, ad allegare a tali note le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti che hanno già depositato in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;
- 3) il deposito telematico di note scritte tiene luogo della comparizione delle parti a mezzo dei difensori; **il mancato deposito delle "note" è equiparato, ai fini dell'art. 309 c.p.c., alla mancata partecipazione all'udienza;**
- 4) i difensori saranno invitati a dare la prova della notificazione alla controparte del ricorso in appello, ove questa non risulti ancora costituita ovvero manchi il deposito telematico della notifica, e, nei procedimenti di inibitoria, a specificare se sia stata o meno iniziata l'esecuzione forzata;
- 5) la Cancelleria provvederà all'accettazione delle note scritte immediatamente dopo la scadenza del termine fissato per il deposito;
- 6) **la data della camera di consiglio e della decisione resta quella dell'udienza originariamente fissata;** la camera di consiglio si terrà a mezzo di collegamento da remoto dei componenti del Collegio con l'ausilio dei *software* applicativi individuati dalla DGSIA (*Teams* di *Microsoft*); il consigliere relatore riferirà il contenuto delle note depositate telematicamente al Collegio, il quale provvederà alla deliberazione in camera di consiglio ed al deposito del provvedimento in modalità telematica, attraverso l'applicativo *Consolle del Magistrato*. Seguiranno gli adempimenti di Cancelleria nelle forme ordinarie;
- 7) tenuto conto dell'oralità che caratterizza specificamente il processo del lavoro, qualora le parti richiedano la **trattazione orale**, il processo sarà rinviato ad altra udienza, in data da comunicarsi, che sarà celebrata con una delle seguenti modalità:
 - mediante collegamento da remoto *ex art. 83, comma settimo lettera f) DL 18/2020* (previa comunicazione di giorno, ora e modalità di collegamento) limitatamente ai procedimenti di inibitoria ed agli appelli/reclami introdotti con rito ordinario o ai sensi dell'art. 1, comma 58 della legge n. 92/2012 afferenti licenziamenti con domanda di reintegra nel posto di lavoro;

- in presenza in aula, nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie sulle distanze minime interpersonali e sul divieto tassativo di assembramenti di ogni genere; le parti e i difensori avranno cura di essere presenti all'ora stabilita;
- la **richiesta di trattazione orale** dovrà: a) essere motivata; b) venire depositata nel termine di **una settimana prima dalla data di udienza** fissata allo scopo di consentire all'ufficio adeguata organizzazione; c) indicare la disponibilità al collegamento con l'applicativo *Microsoft Teams*; d) comunicare a tal fine l'indirizzo di posta elettronica (non certificata) cui inviare il link per l'accesso alla stanza virtuale del giudice ed un numero di telefono cellulare per eventuali contatti che si rendessero necessari; e) indicare l'avvenuta comunicazione a controparte della richiesta.

C) Quanto alla Sezione Penale

che, nel periodo compreso tra il **12 maggio e il 30 giugno 2020**, saranno regolarmente trattati:

- **procedimenti di convalida dell'arresto (MAE), di consegna e di estradizione;**
- **procedimenti di riconoscimento di sentenze straniere nei confronti di persone detenute all'estero e procedimenti di esecuzione all'estero di sentenze penali italiane nei confronti di persone detenute;**
- **processi in cui sono applicate o richieste misure di sicurezza detentive e patrimoniali;**
- **procedimenti relativi a misure di prevenzione, personali e reali;**
- **processi a carico di imputati detenuti o comunque sottoposti a misure cautelari personali nei quali i termini di cui all'art.304 c.p.p. scadono prima dell'11 novembre 2020 (art.36 d.l. n.23/2020):**
- **procedimenti di esecuzione relativi a condannati detenuti;**
- **procedimenti a carico di imputati minorenni;**
- **procedimenti camerale non partecipati;**

saranno inoltre trattati **procedimenti a carico di imputati liberi**, eventualmente in numero complessivo ridotto rispetto agli ordinari carichi di lavoro, individuati tra quelli di cui all'art.132 *bis* disp.att. c.p.p. e comunque in adesione ai vigenti criteri tabellari in materia di priorità;

ai fini della trattazione dei procedimenti indicati, i Presidenti di Sezione provvederanno, in ragione delle variazioni intervenute –a causa dell'emergenza sanitaria- nell'organizzazione del personale di cancelleria, **in parziale modifica del calendario tabellare**, a fissare **sette udienze per il mese di maggio e dodici udienze per il mese di giugno**; per assicurare l'effettiva collegialità della decisione

e la segretezza della camera di consiglio **le udienze si terranno sempre in presenza dei magistrati e del cancelliere**, secondo le consuete modalità di trattazione;

per la partecipazione alle udienze delle **persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, anche per altra causa**, si assicurerà la **partecipazione da remoto**, con le modalità della videoconferenza mediante l'applicativo Teams di Microsoft, anche in deroga ai casi previsti dall'art.146 bis disp. att. c.p.p., **con facoltà per il difensore di scegliere se intervenire in aula o presso il luogo ove è presente l'imputato o da remoto** (con le modalità di cui al punto seguente), dandone comunicazione alla cancelleria penale **almeno due giorni prima**; il Presidente del collegio avrà cura di garantire la possibilità di colloqui riservati tra imputati e difensori; l'eventuale presenza dell'interprete è assicurata, se possibile, nel luogo ove si trova il detenuto; anche all'interprete deve essere consentito accedere al canale riservato tra detenuto e difensore;

i difensori delle parti private hanno facoltà di partecipare da remoto a tutte le udienze di cui al comma 12 bis dell'art.83 del D.L. n.18/2020, introdotto dalla legge di conversione del 24 aprile 2020, comunicando a tal fine alla cancelleria, **almeno due giorni prima**, l'indirizzo di **posta elettronica (non certificata) cui inviare il link** per l'accesso alla stanza virtuale del Presidente del collegio o di un consigliere, ed un **numero di telefono cellulare** per eventuali contatti che si rendessero necessari; in tal caso i **difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali possono partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione del difensore**;

il Presidente del collegio assicura lo svolgimento dell'udienza **in aula** con modalità di collegamento da remoto idonee a salvaguardare l'effettiva partecipazione dei difensori e dei loro assistiti.

I Presidenti della Sezione avranno cura di stabilire per la trattazione dei procedimenti fissati per ciascuna udienza **fasce orarie differenziate, espressamente indicate nel decreto di citazione a giudizio**, al fine di rendere più agevoli eventuali collegamenti da remoto e, comunque, di assicurare che il numero delle persone presenti in aula consenta il pieno rispetto delle disposizioni sanitarie sulle distanze minime interpersonali e sul divieto tassativo di assembramenti di ogni genere; le parti e i difensori avranno cura di essere presenti all'ora stabilita.

Tutte le **udienze pubbliche, civili e penali**, si celebreranno a **porte chiuse** ai sensi degli artt. 128 c.p.c. e 472, comma 3, c.p.p., con modalità, rimesse al Presidente del Collegio, che evitino assembramenti sia nelle aule di udienza che negli altri spazi, secondo le indicazioni già vigenti; tutti i presenti dovranno munirsi di dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherine).


Si invitano i Presidenti di Sezione a incentivare il lavoro da remoto dei Consiglieri, in modo da limitare la loro presenza nei locali della Corte alle sole attività che devono necessariamente essere rese in presenza.

Il presente provvedimento comporta variazioni tabellari solo in relazione al calendario delle udienze penali.

Si comunichi al sig. Procuratore Generale, ai Presidenti di Sezione ed ai Consiglieri, nonché ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto per la diffusione.

Si trasmetta al Consiglio Giudiziario ed alla VII Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura.

L'Aquila, 28 aprile 2020

Il Presidente

Fabrizia Francabandera